



## **Commento al documento di consultazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 16 gennaio 2003**

27 febbraio 2002

### **Commento generale**

Nel complesso il documento riceve una valutazione positiva. Ci si limita di seguito ad un commento relativo alle due schede relative agli impianti di cogenerazione.

Si approfitta dell'occasione per sottolineare il fatto che il ritardo nell'uscita delle linee guida che dovranno regolamentare il meccanismo previsto dai decreti ministeriali 24 aprile 2001 rischi di determinare un'ulteriore disillusione fra gli operatori, che potrebbe aggiungersi alle incertezze che attualmente gravano sul mercato dell'energia. Si comprende che la ragione dei ritardi non sia attribuibile all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, ma la pubblicazione delle sole schede tecniche non è certo sufficiente a far partire il meccanismo.

### **Osservazioni alla scheda 12**

*Impianti di cogenerazione con potenza unitaria per modulo maggiore di 0,5 MW*

#### *1) Punto 3 - Requisiti.*

Richiedere un rapporto fra energia termica utile ed energia elettrica netta prodotta superiore ad uno penalizza gli impianti caratterizzati da elevati rendimenti elettrici, quali i motori a ciclo otto ed i cicli combinati. Risulta inoltre restrittivo rispetto alla stessa definizione di cogenerazione data dall'Autorità (ad un rapporto pari a 0,7, ad esempio, corrisponde un limite termico pari a 0,41, quindi nettamente superiore al limite attuale fissato dall'Autorità di 0,15). La fascia di potenza elettrica compresa fra 0,5 MW e 5 MW verrebbe colpita più delle altre, in quanto è quella in cui l'impiego di motori a ciclo otto è più favorevole, nella maggior parte dei casi, rispetto agli impianti con turbina a gas o turbina a vapore, più adatti a potenze superiori ai 10 MW.

Dal momento che lo scopo ultimo dei decreti è quello di incrementare l'efficienza negli usi dell'energia e che agli impianti a rendimento elettrico maggiore siano generalmente associati ai risparmi energetici in fonti primarie più consistenti, a parità di rendimento complessivo (elettrico più termico), si ritiene dannosa una tale proposta, che potrebbe tra l'altro generare delle distorsioni nel mercato dei motori.

Se l'intento è quello di evitare l'installazione di grandi impianti a ciclo combinato che potrebbero coprire da soli quote consistenti degli obblighi fissati per i singoli distributori, la FIRE ritiene più idoneo considerare tale rapporto fra energia termica ed elettrica a partire da una certa taglia (ad esempio i 50 MW della proposta di direttiva comunitaria sulla cogenerazione) e comunque consentire la valutazione parziale del risparmio conseguito corrispondentemente al rendimento elettrico che rende unitario il rapporto fra energia termica ed elettrica.

2) *Punto 5.2.a – Procedura.*

Con riferimento alla dizione “energia primaria del consumo di gas” ci si chiede se non sia il caso di considerare tutti i possibili combustibili, considerando anche gli utenti con connessi alla rete del gas naturale che sarebbero discriminati. Per quanto riguarda quelli che rientrano fra le fonti rinnovabili e che possono quindi accedere al mercato dei certificati verdi, purché raggiungano la produzione di 100 MWh/anno o diventi possibile ottenere dei ricavi attraverso il meccanismo dei RECS (biogas, biomasse, rifiuti, etc), potrebbe essere un sistema per incentivare la cogenerazione con teleriscaldamento in luogo della generazione semplice. Per quanto riguarda i combustibili fossili solidi e liquidi potrebbe rappresentare un incentivo a diversificare le fonti primarie.

La FIRE propone dunque di comprendere gli impianti alimentati dai combustibili diversi dal gas naturale nella scheda considerata, o, in alternativa, di elaborare una scheda alternativa in cui tener conto del solo risparmio energetico in fonti primarie legato alla produzione termica per quegli impianti che possono accedere anche al mercato dei certificati verdi.

**Osservazioni alla scheda 13**

*Impianti di cogenerazione con potenza unitaria per modulo maggiore di 0,5 MW*

1) *Punto 3 - Procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria.*

Con riferimento al rendimento per la produzione elettrica in cogenerazione si ravvisa l'opportunità di considerare i due casi separati dei motori a ciclo otto e delle microturbine. Queste ultime presentano infatti rendimenti elettrici inferiori al 30% allo stato attuale della tecnica e rapporti fra energia termica ed elettrica cogenerata leggermente superiori a quelli dei motori a ciclo otto.

La FIRE propone di considerare per le microturbine un rendimento elettrico pari a 0,30 (valore elevato che bilancerebbe il fatto di non considerare il maggiore rapporto fra energia termica ed elettrica), a cui corrisponderebbero un  $EP_{cog}=E*0,287*10^{-3}$  tep/anno ed un  $RTN=E*0,095*10^{-3}$  tep/anno.